

Regolamento per la disciplina del Mercato settimanale

- art.1 Oggetto del regolamento
- art.2 Periodicità e orari del Mercato settimanale
- art.3 Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita
- art.4 Assegnazione dei posteggi
- art.5 Valutazione del punteggio per il ruolo di spunta
- art.6 Produttori agricoli. Criteri di assegnazione
- art.7 Assegnazione, utilizzo, sub ingresso nel posteggio
- art.8 Obblighi e facoltà degli operatori commerciali
- art.9 Revoca e decadenza della concessione del posteggio
- art.10 Commissione del Mercato
- art.11 Sanzioni e norme finali

Art. 1: Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Mercato settimanale del Comune di Villaricca, come definito nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102/2002, a decorrere dal suo trasferimento nella nuova area realizzata in maniera permanente, destinata alle attività di cui trattasi (da ora in poi denominata "Area Fiera") e sita al corso Italia.
2. Il Mercato settimanale di cui al presente Regolamento consiste nell'esercizio del commercio per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari su aree pubbliche, a ciò destinate a mezzo di posteggi fissi, le cui autorizzazioni hanno validità decennale. A seguito dell'avvenuta destinazione dell'Area Fiera, sono istituite due zone distinte, riservate rispettivamente agli alimentaristi e ai non alimentaristi.

Art. 2: Periodicità e orari del Mercato settimanale

1. Il Mercato si svolge con periodicità settimanale nel giorno di venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 14,00, nell'intero anno solare.

2. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita; le medesime attrezzature devono essere rimosse entro 30 minuti a partire dall'orario fissato per la cessazione della vendita. Il posteggio assegnato deve essere lasciato dai venditori pulito, libero da ingombri e dai rifiuti prodotti durante l'attività commerciale.
3. Al fine di consentire il godimento delle ferie estive da parte degli operatori autorizzati, il Responsabile del Settore può, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, sospendere al massimo per due venerdì consecutivi lo svolgimento del Mercato.
4. Ove il giorno di mercato ricada in giorno festivo, lo svolgimento del Mercato è sospeso di diritto.
5. L'attività di commercio in forma itinerante, nella giornata destinata al Mercato, è consentita ad una distanza non inferiore a metri cinquecento dall'Area Fiera.

Art. 3: Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita

1. Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui dimensioni risultano dalle concessioni rilasciate dall'Ente; per eventuali nuovi ingressi le dimensioni saranno stabilite dal dirigente, secondo i parametri di legge.
2. Le merci devono essere esposte, all'interno delle strisce di delimitazione del posteggio, sui banchi di vendita. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio compreso tra m. 0,50 e m. 1,00, e dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose. Il tendone di copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,00, misurata dalla parte più bassa, e con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. In ogni caso non è consentito l'ancoraggio alla zona di passaggio. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

Art. 4: Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione di eventuali posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Campania, sul sito istituzionale del Comune di Villaricca e pubblicizzato per le vie cittadine a mezzo manifesti murali.

2. Secondo la normativa vigente in materia, la richiesta per l'assegnazione dei posteggi deve essere presentata al Sindaco, su carta in bollo, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando di gara.
3. Le assegnazioni sono fatte in base ad una graduatoria formata da una Commissione nominata dal Segretario Generale, presieduta dal Responsabile del Settore competente e composta da almeno un Responsabile di altro Settore del Comune di Villaricca, e da un altro dipendente di categoria non inferiore alla C con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Per la formazione della graduatoria dovranno essere osservati anche i seguenti criteri (in ordine decrescente di priorità):

- a. Richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciate da altri Comuni, purché il numero complessivo delle medesime autorizzazioni in possesso del richiedente non superi le sette unità, compresa quella per la quale si fa richiesta;
- b. Maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel Mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune di Villaricca;
- c. Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- d. Anzianità dell'iscrizione al registro delle imprese;
- e. Richiesta di posteggio di soggetti portatori di handicap, muniti di autorizzazione per l'esercizio su aree pubbliche in forma itinerante;
- f. Numero di familiari a carico;
- g. Anzianità anagrafica del richiedente;
- h. Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatore di *handicap*.

5. L'Ufficio Attività Produttive cura la tenuta di apposito registro, nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione del settore

merceologico, delle tasse dovute, del numero del posteggio, della scadenza della concessione e dei Comuni che hanno eventualmente rilasciato altre autorizzazioni, nonché delle presenze settimanali.

Art. 5: Valutazione del punteggio per il ruolo di spunta

1. Per il ruolo di spunta di cui all'art. 11 del vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2001, ed ai fini della formazione della relativa graduatoria, l'Ufficio Attività Produttive conteggerà i seguenti punteggi:

- 0,5 punti per ogni anno (o frazione) di anzianità dell'autorizzazione;
- 1 punto per ogni anno (o frazione) di attività;
- 0,1 punti per ogni presenza sul Mercato.

2. La graduatoria, distinta per alimentaristi e non alimentaristi, verrà affissa all'Albo Pretorio dal 16 al 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, e, durante tutto l'anno in cui essa si riferisce, all'interno degli Uffici situati nell'Area Fiera. La domanda di ammissione al Mercato per l'assegnazione temporanea di posteggi liberi può essere presentata nuovamente per la formazione della graduatoria annuale per l'anno seguente al primo, entro i termini stabiliti dal comma precedente.

3. I posteggi che risultano liberi all'orario di inizio delle vendite, perché in quel giorno il titolare della relativa concessione non si è presentato, sono assegnati, decorsa un'ora dall'inizio delle vendite, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra, previo pagamento della T.O.S.A.P. giornaliera.

4. L'Ufficio Attività Produttive, analogamente a quanto previsto all'articolo 4, comma 5, cura la tenuta di apposito registro nel quale sono annotati gli operatori di cui alla graduatoria annuale del ruolo di spunta.

Art. 6: Produttori agricoli. Criteri di assegnazione

1. All'interno dell'Area Fiera è riservato un posteggio destinato ai produttori agricoli, con un'estensione di metri 6x3.
2. L'assegnazione del posteggio avviene in maniera analoga a quanto disciplinato dal precedente articolo 4, commi 1, 2 e 3.
3. I criteri per la formazione della graduatoria sono i seguenti (in ordine decrescente di priorità):
 - a. Richiesta di posteggio da parte di produttore agricolo non titolare di altre autorizzazioni;
 - b. Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - c. Numero di familiari a carico;
 - d. Anzianità anagrafica del richiedente;
 - e. Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatore di *handicap*.

Art. 7: Assegnazione, utilizzo, sub ingresso nel posteggio

1. All'interno dell'Area Fiera non potrà essere assegnato, né potrà essere utilizzato, più di un posteggio al medesimo commerciante (anche in maniera temporanea).
2. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra gli operatori nell'ambito dello stesso settore merceologico; può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione Campania ai fini della pubblicazione del bando di cui al precedente art. 4.
3. E' vietata la cessione a terzi, anche parziale, del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non unitamente all'azienda commerciale. In caso di violazione di quanto stabilito al presente comma, il titolare decade dalla concessione, senza diritto a rimborsi di alcun genere o ad altra pretesa.
4. Nel caso di sub ingresso nell'azienda commerciale, al subentrante - previa domanda in bollo con allegata documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento dell'azienda - verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente. Al subentrante verranno riconosciuti gli eventuali titoli di priorità del dante causa. Il sub ingresso non

interrompe né sospende il decorso del termine decennale previsto per le autorizzazioni dal precedente art. 1, comma 2.

5. Il subentrante - in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998 - deve comunicare l'avvenuto sub ingresso entro sei mesi dal trasferimento dell'azienda, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Art. 8: Obblighi e facoltà degli operatori commerciali

1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni, della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico (T.O.S.A.P.) - le cui tariffe sono stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 10 - e la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (T.A.R.S.U.).
2. L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupi entro un'ora dall'inizio dell'attività di vendita perde il diritto al medesimo, senza diritto al rimborso della tassa pagata.
3. E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile il tesserino con foto rilasciato dal Comune di Villaricca.
4. Il commerciante è soggetto all'obbligo dell'esposizione, in modo chiaro e ben visibile, dei prezzi sulla merce in vendita ai sensi della normativa vigente.
5. E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purché l'automezzo rientri nell'area dello spazio assegnato.
6. Resta fermo quanto stabilito dal precedente articolo 2, comma 2.
7. L'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo e della sussistenza dei requisiti igienici e sanitari previsti dalla normativa in vigore viene assicurata dagli Agenti del Corpo di Polizia Locale in servizio presso l'Area Fiera, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del Mercato e gli acquirenti medesimi.

Art. 9: Revoca e decadenza della concessione del posteggio

1. L'autorizzazione è revocata:

- a. Nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b. Nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza;
- c. Nel caso in cui il titolare non sia più provvisto dei requisiti a norma della normativa vigente.

2. Nel caso di violazioni alla legge o al presente Regolamento, o di eventuale recidiva, il Responsabile del Settore - previa diffida - può, con atto motivato, e sentita la Commissione di cui al successivo art. 10, sospendere la concessione fino ad un massimo di giorni 20 (venti). La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 10: Commissione del Mercato

1. E' istituita un'apposita Commissione, le cui finalità sono esclusivamente di carattere informativo, consultivo e propositivo tra operatori commerciali ed Amministrazione Comunale. Essa è così composta:

- a. Sindaco o suo delegato;
- b. N. 2 consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza;
- c. N. 3 rappresentanti dei commercianti del Mercato nominati dagli stessi;
- d. Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato;
- e. Responsabile del Settore in cui è incardinato l'Ufficio Attività Produttive, o suo delegato;
- f. N. 2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

2. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 11: Sanzioni e norme finali

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con le sanzioni previste dall'art. 45 della Legge Regionale n. 1/2000.
2. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua seconda pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 39, comma 6 dello Statuto Comunale.
3. Il Regolamento deve essere inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e tenuto a disposizione del pubblico perché questo possa prenderne cognizione.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia.